



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it



INFORMATIVA N. 355
23 giugno 2016

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Assegnazioni provvisorie personale docente per l'a.s. 2016/2017

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7 ipotesi CCNI 15 giugno 2016
<i>Chi può chiedere l'assegnazione provvisoria e per quale motivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria può essere chiesta, in deroga al blocco triennale, da tutti i docenti, compresi i titolari d'ambito e i neo assunti 2015/2016, indifferentemente per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; • ricongiungimento ai genitori. • Chi non abbia una delle motivazioni di cui sopra non può chiedere l'assegnazione provvisoria.
<i>Quante province si possono richiedere</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado. • L'assegnazione provvisoria, in quanto provvedimento annuale, sarà disposta direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
<i>La provincia di destinazione per i neo immessi da concorso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I docenti neo immessi in ruolo 2015/2016 da concorso possono indicare tra le preferenze, in subordine alla provincia di destinazione, anche preferenze per altre province della stessa regione, purché coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario.
<i>Le precedenze di cui all'art. 8, punti I, III, IV, VI, VII e VIII</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Punto I – personale con gravi motivi di salute: <ul style="list-style-type: none"> • personale non vedente; • personale emodializzato. • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: <ul style="list-style-type: none"> • disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50; • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a

	<p>carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);</p> <ul style="list-style-type: none"> • disabili di cui all'art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità). • Punto IV – assistenza: <ul style="list-style-type: none"> • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all'art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia: <ul style="list-style-type: none"> • coniuge o genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. • Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni. • Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata. • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali. • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale.
<i>Personale assunto dal 1° settembre 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2016 non può richiedere l'assegnazione provvisoria.
<i>Assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. • E' consentita l'assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest'ultimo comprende il comune di ricongiungimento.
<i>Personale in part time</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
<i>Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • aver superato il periodo di prova; • essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta. • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. • Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2016/2017.
Le sedi Snals	Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049

	<ul style="list-style-type: none">• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none">• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
--	--

*a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it*